

## Osservazioni a prima lettura sulla decisione delle Sezioni unite in ordine al perimetro temporale della confisca allargata disposta dal giudice dell'esecuzione.

di **Luigi Capriello**

**Sommario.** 1. Premessa. – 2. Il contrasto giurisprudenziale. – 3. L'informazione provvisoria. – 4. Prime osservazioni in ordine alla soluzione adottata.

### 1. Premessa.

Con l'ordinanza 18 settembre 2020, n. 31209 (dep. 9 novembre 2020)<sup>1</sup>, la Prima Sezione della Corte di cassazione, rimettendo la decisione del ricorso al Supremo Consesso, ha analizzato il tema della definizione del perimetro temporale entro il quale può operare la confisca allargata disposta in sede di esecuzione. La rimessione alle Sezioni unite si è resa necessaria al fine di dirimere il contrasto insorto tra le Sezioni semplici circa l'individuazione – nel momento di emissione della decisione di condanna oppure in quello del suo passaggio in giudicato – del *dies ad quem* di efficacia della misura *in executivis*.

Analizzati i differenti indirizzi interpretativi in contrasto, la stessa Sezione rimettente ha evidenziato la particolare rilevanza, pratica e giuridica, della questione oggetto di analisi, la quale «in un contesto reso già problematico dalla consistente distanza temporale che può intercorrere tra momento dell'accertamento del reato-spia ed apertura della particolare procedura esecutiva [...], finisce con il riguardare la stessa "fisionomia" dell'intervento esecutivo penale ed il rapporto esistente tra potere giurisdizionale esercitabile in cognizione e potere esercitabile in esecuzione»<sup>2</sup>.

### 2. Il contrasto giurisprudenziale.

Dunque, in ordine alla definizione del limite temporale di efficacia della confisca allargata disposta in sede di esecuzione si è registrato in seno alla

---

<sup>1</sup> Commentata da: A. GATTO, *Alle Sezioni Unite i "limiti temporali" della confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. disposta in fase esecutiva*, in *Sistema penale*, 2, 2020, p. 99 ss.; S. FINOCCHIARO, *Sui limiti temporali della confisca «allargata»: la parola alle Sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 2, p. 225 ss.; L. CAPRIELLO, *La confisca allargata e il limite temporale di operatività della misura in executivis*, in *Arch. pen.*, 2020, 3;

<sup>2</sup> Cass., Sez. I, 18 settembre 2020, n. 31209.

giurisprudenza di legittimità un contrasto tra due diverse opzioni ermeneutiche.

Secondo un primo, maggioritario orientamento, «ai fini della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, occorre avere riguardo alla data della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del condannato in relazione ai reati elencati nella citata norma, e non alla data della sua irrevocabilità»<sup>3</sup>.

In virtù di tale indirizzo, la circostanza che il provvedimento di confisca sia alternativamente emesso da parte del giudice dell'esecuzione, dopo la condanna irrevocabile, non può modificare la prospettiva temporale, che è anche prospettiva ontologica e funzionale, connessa a tale misura<sup>4</sup>. Del resto, il giudice dell'esecuzione può compiere esclusivamente l'attività che avrebbe potuto compiere il giudice della cognizione.

In altri termini, in considerazione dei requisiti applicativi che caratterizzano la misura ablatoria in esame e delle peculiarità strutturali del giudizio di esecuzione, il limite, a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi per valutare se l'acquisto sia da presumere di illecita accumulazione da parte del condannato, è pur sempre, appunto, la sentenza di condanna<sup>5</sup>.

L'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione, dunque, va circoscritta a quelle disponibilità la cui individuazione, pur in mancanza di tutti i dati identificativi, risulti già in sede di cognizione, non potendosi spingere le indagini dopo il passaggio in giudicato ad accertamenti di carattere inedito del tutto estranei all'ambito della cognizione.

Diversamente opinando, si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento su un ambito temporale estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione, travalicanti quelli che sarebbero stati a quest'ultimo possibili e gli sarebbero in definitiva spettati.

Ne consegue che la confisca *in executivis* non può essere disposta con riferimento ai beni entrati nel patrimonio del condannato successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna.

Secondo l'opposta opzione ermeneutica, invece, «ai fini della confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis cod. pen.), il termine finale della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale è rappresentato dalla data di irrevocabilità della sentenza di

---

<sup>3</sup> In tal senso, Cass., Sez. I, 12 aprile 2019, n. 22820; Cass., Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 17539; Cass., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 12047; Cass., Sez. II, 6 novembre 2012, n. 46291.

<sup>4</sup> Cass., Sez. I, 28 marzo 2017, n. 36592.

<sup>5</sup> Cass., Sez. I, 23 gennaio 2018, n. 9984.

condanna in relazione ad uno dei delitti tassativamente elencati nella citata norma, e non nella data di pronuncia di tale sentenza»<sup>6</sup>.

In questa differente prospettiva, si osserva che la presunzione d'illecita accumulazione, su cui regge la struttura della confisca allargata, trova il proprio fondamento nell'accertamento, definitivo, della commissione di uno dei reati-spia elencati dalla relativa disposizione normativa, tanto che, in quest'ottica, assume carattere assorbente l'epilogo della vicenda processuale: soltanto l'irrevocabilità della sentenza di condanna determina il momento fino al quale opera la presunzione.

Di conseguenza, quindi, che i beni assoggettabili alla confisca *ex art. 240-bis* disposta dal giudice dell'esecuzione sono quelli acquistati o comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, atteso che è fino a tale momento che opera la presunzione d'illecita accumulazione del patrimonio scaturente dall'accertamento della commissione di uno dei reati-spia elencati dal legislatore.

All'applicazione di questo principio, però, si sottrae «l'ipotesi in cui il bene sia stato acquistato successivamente alla sentenza ma con denaro che risulti essere stato in possesso del condannato prima della sentenza»<sup>7</sup>. In questo caso, previo specifico accertamento in ordine alla circostanza che le risorse finanziarie impiegate per l'acquisto fossero nella disponibilità del condannato in epoca anteriore, il bene acquistato in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza è assoggettabile a confisca.

### 3. L'informazione provvisoria.

All'udienza del 25 febbraio 2021, le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono pronunciate in ordine alla questione relativa all'individuazione del limite temporale di operatività della confisca allargata *in executivis*<sup>8</sup>. Il quesito oggetto di rimessione – da parte della prima Sezione – era il seguente: «se la

<sup>6</sup> Cass., Sez. I, 17 maggio 2019, n. 35856; Cass., Sez. I, 6 giugno 2018, n. 36499; Cass., Sez. I, 19 dicembre 2016, n. 51.

<sup>7</sup> Cass., Sez. II, 6 novembre 2012, n. 46291.

<sup>8</sup> L'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. è stata adottata il 18 settembre 2020 dalla prima Sezione della Corte di cassazione a seguito del ricorso avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, dispose la confisca "allargata" anche con riferimento a talune acquisizioni patrimoniali realizzate successivamente alla decisione emessa in sede di cognizione sul reato-presupposto; ciò in applicazione del principio secondo cui i beni suscettibili di confisca estesa in sede esecutiva sono quelli esistenti nella «disponibilità» del soggetto condannato sino al momento della «irrevocabilità» della decisione anzidetta. Per una analisi approfondita dell'ordinanza di rimessione v. L. CAPRIELLO, *La confisca allargata e il limite temporale di operatività della misura in executivis*, in *Arch pen.*, 3, 2020.

confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato e acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia della condanna per il c.d. reato "spia", ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».

Dall'informazione provvisoria si apprende che le Sezioni unite hanno aderito all'orientamento maggioritario e più restrittivo, precisando che «il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato "spia", salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».

Il Supremo Collegio ha individuato, dunque, nella pronuncia della sentenza di condanna per il reato-spia, e non nel passaggio in giudicato della stessa, il termine finale della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che caratterizza l'applicazione dell'istituto in parola.

#### **4. Considerazioni in ordine alla soluzione adottata.**

In attesa del deposito delle motivazioni, si possono comunque formulare delle osservazioni a prima lettura in ordine all'affermazione di principio diffusa con l'informazione provvisoria.

Nell'ambito del contrasto giurisprudenziale evidenziato, la soluzione adottata dalle Sezioni unite – secondo cui il segmento temporale da prendere in considerazione nella confisca allargata *in executivis* è esclusivamente quello che si conclude con la "emissione" della sentenza di condanna (ferma restando la valenza del criterio della ragionevolezza temporale) – appare sicuramente quella più conforme alle caratteristiche dell'istituto e alle peculiarità del giudizio di esecuzione. A ben vedere, infatti, gli argomenti che inducono a tale affermazione sono molteplici<sup>9</sup> (alcuni dei quali trovano riscontro nella stessa informazione provvisoria):

- letterale: la norma di riferimento è chiaramente formulata nel senso di individuare il giudizio di cognizione quale sede naturale di applicazione dell'istituto, con la conseguenza che il presupposto di operatività temporale della confisca deve essere necessariamente costituito dall'accertamento sostanziale della responsabilità penale del condannato e non dal passaggio in giudicato della relativa

---

<sup>9</sup> L. CAPRIELLO, *La confisca allargata e il limite temporale di operatività della misura in executivis*, in *Arch. pen.*, 3, 2020.

- pronuncia;
- sistematico: l'estensione del limite temporale di operatività della confisca allargata *in executivis* rischia di eliminare ogni distinzione tra la misura ablatoria disciplinata dal nuovo art. 240-*bis* cod. pen. la confisca di prevenzione *ex art. 24* d.lgs. n. 159/2011, le quali, invece, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti;
  - processuale: l'agilità di accertamento che caratterizza il giudizio di esecuzione è tale da escludere dalle attribuzioni assegnate al giudice accertamenti e verifiche estranei alla materia trattata dal in sede cognizione; l'applicazione della confisca allargata da parte del giudice dell'esecuzione, quindi, rientra nella sfera delle sue funzioni soltanto nel caso in cui i risultati da ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento;
  - logico-giuridico: laddove si accedesse all'orientamento contrario, si ammetterebbe il paradosso secondo cui nei confronti dello stesso soggetto e con riferimento al medesimo reato-spia, l'operatività della confisca assume una dimensione diversa a seconda che la stessa sia disposta in fase di cognizione oppure in sede di esecuzione, assumendo in quest'ultimo caso una portata afflittiva sicuramente maggiore;
  - strutturale: sebbene la questione oggetto di rimessione non concerna, come correttamente osservato dalla stessa Sezione rimettente, la nozione di "ragionevolezza temporale" rispetto alla commissione del reato-spia, è innegabile come tale criterio assuma comunque rilevanza in ordine alla risoluzione del contrasto in parola, atteso che l'estensione dell'operatività della confisca *in executivis* fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna rischia inevitabilmente di far ricadere entro l'ambito applicativo dell'istituto in esame disponibilità che esulano dall'intervallo di ragionevolezza temporale, il quale deve in ogni caso caratterizzare l'applicazione della misura.

Con riferimento, poi, all'ipotesi residua relativa ai beni acquistati successivamente alla sentenza di condanna mediante l'impiego di risorse finanziarie già in possesso del condannato prima dell'emissione della pronuncia giudiziale (la cui confiscabilità è stata espressamente riconosciuta dalle Sezioni unite), viene in rilievo l'istituto della confisca allargata di valore equivalente, espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 240-*bis* cod. pen., la quale presuppone però pur sempre la precedente individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità sui quali avrebbe potuto operare la decisione di condanna